



Autorità per l'energia elettrica e il gas

RELAZIONE TECNICA

**PRESUPPOSTI E FONDAMENTI
DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
AL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 18 MARZO 2004, N. 40/04
PER GLI IMPIANTI DI UTENZA NUOVI**

(deliberazione 27 aprile 2006, n. 87/06)

27 aprile 2006

INDICE

1. Premessa	3
2. Il quadro normativo e giuridico.....	3
3. Le modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi	5
<i>L'ambito di applicazione</i>	5
<i>Le regole generali in tema di accertamento documentale</i>	6
<i>La semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04</i>	7
<i>Il flusso delle informazioni.....</i>	8
<i>I principali momenti di comunicazione</i>	9
<i>I tempi di attivazione della fornitura</i>	10
<i>I casi di negazione e di sospensione della fornitura</i>	12
<i>I corrispettivi.....</i>	12
<i>Il ruolo di controllo del Comune</i>	13
<i>Il ruolo degli accertatori.....</i>	13
<i>Il canale di contatto tra il distributore e l'installatore</i>	13
<i>I tempi di attuazione delle modifiche</i>	14
Appendice 1 – Attivazione della fornitura degli impianti di utenza a gas nuovi	17
Appendice 2 – Esempi di computo del tempo di attivazione della fornitura	21
<i>Richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007</i>	21
<i>Richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007.....</i>	22

1. Premessa

La presente relazione tecnica descrive i fondamenti giuridici ed i principali contenuti del provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) recante modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04) per gli impianti di utenza nuovi, approvato con la deliberazione 27 aprile 2006, n. 87/06 (di seguito: provvedimento).

Con la deliberazione 20 settembre 2005 n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05) l’Autorità ha avviato una istruttoria conoscitiva per accertare l’adeguatezza dei comportamenti messi in atto dai distributori e dai venditori di gas per l’attuazione della deliberazione n. 40/04 (di seguito: istruttoria conoscitiva) ed ha istituito un Gruppo di lavoro (al quale partecipano il Ministero delle attività produttive, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, il Comitato Italiano Gas, le associazioni dei distributori e dei venditori di gas, le associazioni degli installatori, gli Ordini ed i Collegi professionali) finalizzato all’individuazione di eventuali semplificazioni alla deliberazione n. 40/04.

L’Autorità in data 1 marzo 2006 ha pubblicato il documento per la consultazione “Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)” (di seguito: documento per la consultazione), nel quale, tenendo conto dei contributi raccolti mediante l’attività del Gruppo di lavoro nonché degli esiti dell’istruttoria conoscitiva, ha formulato proposte di modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi.

Il provvedimento è stato emanato tenendo conto delle osservazioni pervenute dai soggetti consultati. L’Autorità potrà avviare, anche sulla base degli ulteriori contributi del Gruppo di lavoro, successive consultazioni relative a possibili modifiche e semplificazioni degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas riattivati e modificati o in servizio.

2. Il quadro normativo e giuridico

La legge n. 481/95, nell’istituire l’Autorità, le ha assegnato il potere di stabilire, attraverso proprie direttive, le condizioni tecniche, economiche e giuridiche di produzione ed erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti; in particolare, l’Autorità al fine di garantire a tutti i clienti finali del servizio una eguale tutela:

- controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti (articolo 2, comma 12, lettera c);
- stabilisce ed aggiorna le tariffe di distribuzione, in relazione all’andamento del mercato, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale (articolo 2, comma 12, lettera e);
- controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili (articolo 2, comma 12, lettera g);
- emana direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (articolo 2, comma 12, lettera h);

- irroga sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri (articolo 2, comma 20, lettera c).

L'Autorità può quindi imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, intesa come tutela dell'integrità fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà.

Sulla base di tali poteri l'Autorità ha emanato con deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni n. 129/04, n. 43/05, n. 192/05 e 47/06.

Per quanto riguarda la sicurezza di utilizzo del gas esistono inoltre altri importanti riferimenti normativi e giuridici.

La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 1083/71), ha fissato regole rilevanti in tema di sicurezza sia per l'attività di distribuzione del gas a mezzo di reti sia per gli impianti di utenza, stabilendo tra l'altro che:

“tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza” considerando poi realizzati come tali quelli *“secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG”*.

Le norme tecniche pubblicate dall'Uni regolamentano la progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo degli impianti di utenza a gas nuovi o modificati.

La successiva legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90), cui hanno fatto seguito diversi regolamenti di attuazione, ha introdotto norme per la sicurezza degli impianti di utenza a gas per uso civile; essa, in particolare, stabilisce:

- l'obbligo per il committente i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di utenza a gas per uso civile di rivolgersi esclusivamente ad imprese iscritte nel registro delle ditte (R.D. 20 settembre 1934, n. 2011) o nell'albo delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443);
- l'abilitazione obbligatoria delle imprese di cui sopra, subordinato al possesso di particolari requisiti tecnico-professionali da parte dell'imprenditore o di un responsabile tecnico;
- l'obbligo, per gli impianti realizzati dalla data di entrata in vigore della legge n. 46/90, del rilascio al committente i lavori della Dichiarazione di conformità da parte della ditta abilitata;
- l'adeguamento alla regola dell'arte degli impianti realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge;
- l'attribuzione delle verifiche con sopralluogo sugli impianti di utenza, al fine di accertare il rispetto della legge n. 46/90, ai Comuni, alle unità sanitarie locali, ai Vigili del fuoco, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl);
- la previsione, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, che le violazioni alla legge n. 46/90 accertate mediante verifica vengano comunicate alla commissione di cui all'articolo 4 della legge stessa;
- la previsione che la violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte di un'impresa abilitata comporta, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione della medesima impresa dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane;
- più in generale sanzioni amministrative sia per i committenti sia per le ditte abilitate che risultassero inadempienti rispetto a quanto disposto dalla legge n. 46/90.

A questa legislazione si aggiungono infine:

- le norme in materia di prevenzione incendi, tra le quali figura in particolare la legge n. 966/65, che pone tra l'altro l'obbligo agli Enti ed ai privati di sottostare alle visite ed ai controlli di prevenzioni incendi per determinate attività nel caso di nuova installazione di impianti di utenza a gas e di modifiche di quelli esistenti.

3. Le modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi

Il documento per la consultazione prevedeva un'integrazione alla regolazione vigente sui seguenti aspetti relativi all'accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi:

- le regole generali in tema di accertamento documentale;
- la semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04;
- il flusso delle informazioni;
- i principali momenti di comunicazione;
- i tempi di attivazione della fornitura;
- i casi di negazione e di sospensione della fornitura;
- i corrispettivi;
- il ruolo di controllo del Comune;
- il ruolo degli accertatori;
- il canale di contatto tra il distributore e l'installatore.

Si illustrano di seguito i principali esiti della consultazione e le decisioni assunte dall'Autorità con il provvedimento sugli aspetti relativi all'accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi.

In Appendice 1 si riporta uno schema di flusso che illustra la procedura di attivazione degli impianti di utenza a gas nuovi risultante dalle modifiche introdotte con il provvedimento e che entrerà in vigore a partire dall'1 aprile 2007.

In Appendice 2 si riportano alcuni esempi di computo dei tempi di attivazione della fornitura sia in base alle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento sia in base alle nuove disposizioni che entreranno in vigore a partire dall'1 aprile 2007.

L'ambito di applicazione

Il provvedimento ha introdotto modifiche ed integrazioni relative all'accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi oggetto del Titolo II della deliberazione n. 40/04; in tale Titolo non rientrano i casi di parziale o totale rifacimento di impianti di utenza già alimentati dalla rete di distribuzione del gas per i quali si applicano le disposizioni del Titolo III, relativo agli impianti modificati o riattivati, in vigore a partire dall'1 aprile 2008.

Come disposto dal comma 2.1, il regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire in tutto o in parte cicli produttivi industriali o artigianali, ove per uso artigianale si intende il caso in cui cliente finale sia una società iscritta nel registro ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della Camera di Commercio o nell'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia.

Le regole generali in tema di accertamento documentale

Per quanto riguarda le regole generali in tema di accertamento documentale, l'Autorità nel documento per la consultazione ha proposto di confermare che l'attivazione della fornitura debba avvenire di norma solo dopo che sia stato effettuato l'accertamento documentale con esito positivo, ribadendo che l'accertamento può essere effettuato solo una volta che sia pervenuta al distributore la documentazione completa e siano state superate le eventuali incompletezze formali. Tuttavia, al fine di garantire tempi certi per l'accertamento e l'attivazione della fornitura si è proposto che l'accertamento dovesse essere effettuato solo nel caso in cui fosse pervenuta al distributore la documentazione completa entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore; decorso tale termine, il distributore avrebbe dovuto classificare l'accertamento come impedito ed attivare la fornitura di gas a condizione che gli fossero pervenuti almeno gli allegati A e B firmati rispettivamente dal cliente finale e dall'installatore, corredati, nei casi previsti, da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore o da una copia della visura camerale riportante tali requisiti. Al fine di disincentivare il verificarsi, seppure residuale, delle attivazioni con accertamento impedito si è inoltre proposto che il distributore in tali casi addebitasse comunque al venditore l'intero importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento (40, 50 o 60 euro in funzione della portata termica complessiva dell'impianto di utenza). Si è proposto inoltre di prevedere che il distributore dovesse segnalare per iscritto al Comune territorialmente competente l'impossibilità di effettuare l'accertamento documentale per il mancato invio della documentazione completa da parte del cliente finale e la facoltà per il Comune di effettuare una verifica diretta sull'impianto di utenza con un contributo di 60 euro a carico del venditore ed addebitabile al cliente finale.

I soggetti consultati hanno espresso opinioni differenziate sulla proposta di prevedere la possibilità di attivazione della fornitura con accertamento impedito. In particolare alcuni distributori e venditori di gas hanno manifestato la preoccupazione che il ricorso all'accertamento impedito, ritenuto una possibilità più agevole per il cliente finale rispetto al percorso dell'accertamento e non sufficientemente disincentivata, possa diventare la prassi usuale, vanificando di fatto la deliberazione n. 40/04 nonché gli sforzi messi in atto dalle imprese per dare piena attuazione al regolamento. Gli stessi esercenti hanno proposto quindi di non prevedere la possibilità di attivazione della fornitura con accertamento impedito oppure di limitarla esclusivamente ad una fase transitoria. Altri distributori e venditori di gas hanno invece condiviso la proposta dell'Autorità, ritenendo che la previsione dell'accertamento impedito sia una modifica necessaria per garantire efficienza al sistema ed evitare il ripetersi dei disagi per i clienti finali verificatisi durante la prima fase di applicazione della deliberazione n. 40/04, stante il fatto che, anche a regime, difficilmente tutti i clienti finali saranno in grado di produrre nei tempi previsti dal regolamento la documentazione completa.

Le associazioni degli esercenti si sono invece espresse concordemente sulla proposta di rafforzare i disincentivi all'uso improprio dell'accertamento impedito mediante, ad esempio:

- l'addebito al cliente finale di un importo maggiore rispetto a quello previsto in caso di effettuazione dell'accertamento;
- l'aumento a 80-100 euro del contributo riconosciuto al Comune nel caso di verifica diretta su un impianto di utenza con accertamento impedito;
- l'indicazione esplicita nella comunicazione al cliente finale che richieda l'attivazione della fornitura del fatto che, in caso di accertamento impedito, oltre all'importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento gli verrà addebitato anche il costo della verifica diretta da parte del Comune.

L'Autorità ritiene che, stanti i significativi risultati ottenuti nel primo anno termico di attuazione della deliberazione n. 40/04, come evidenziato dal Resoconto in esito all'istruttoria conoscitiva,

approvato e pubblicato con la deliberazione n. 42/06, debba essere confermata la validità dell'impianto del regolamento ed in particolare la previsione che l'attivazione della fornitura di gas ad impianti di utenza nuovi debba avvenire di norma solo dopo l'effettuazione con esito positivo dell'accertamento documentale da parte del distributore.

Tuttavia, tenuto conto delle osservazioni dei distributori e venditori di gas, l'Autorità ha deciso di prevedere anche a regime, se pure come modalità residuale, la possibilità di attivazione della fornitura con accertamento impedito per evitare il rischio, anche se per un limitato numero di clienti finali, di non potere ottenere la fornitura di gas per mera incompletezza della documentazione inviata.

In accoglimento delle proposte delle associazioni degli esercenti l'Autorità ha introdotto l'indicazione esplicita nella comunicazione al cliente finale che richieda l'attivazione della fornitura (Allegati F e G) del fatto che, in caso di accertamento impedito, oltre all'importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento gli verrà addebitato anche il costo della verifica diretta da parte del Comune.

L'Autorità ha infine deciso di confermare, in caso di accertamento impedito, sia l'addebito al cliente finale dell'importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento senza maggiorazioni sia l'importo di 60 euro per il contributo riconosciuto al Comune per la verifica diretta dell'impianto di utenza poiché si ritiene che tali costi a carico del cliente finale costituiscano un sufficiente disincentivo e non si debba gravare sul cliente finale con addebiti eccessivi.

Tuttavia, mentre in generale si prevede che i contributi versati dal distributore al Comune in applicazione della deliberazione n. 40/04 vengano recuperati attraverso la tariffa di distribuzione e siano quindi suddivisi tra tutti i clienti finali appartenenti all'ambito tariffario di riferimento, nel provvedimento si specifica che il contributo di 60 euro riconosciuto al Comune per verifiche sugli impianti di utenza con accertamento impedito debba rimanere a carico del cliente finale, al fine di costituire un efficace disincentivo. Quindi, in caso di verifica da parte del Comune di un impianto di utenza con accertamento impedito il distributore addebiterà al venditore l'importo di 60 euro versato al Comune; il venditore, a sua volta, dovrà addebitare l'importo stesso al cliente finale che ha richiesto l'attivazione della fornitura.

L'Autorità confida sulla professionalità dei distributori, degli accertatori e degli installatori perché ognuno per la sua parte si impegni ad evitare inutili fraintesi favorendo l'effettuazione dell'accertamento documentale prima dell'attivazione della fornitura e riducendo quindi al minimo i casi di accertamento impedito.

L'Autorità vigilerà con grande attenzione intervenendo nei casi anomali caratterizzati da un numero eccessivo di accertamenti impediti rispetto al numero totale di attivazioni della fornitura di gas.

La semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04

Relativamente alla semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04 l'Autorità ha proposto di ridurre a due i moduli da utilizzare per l'attivazione della fornitura e di prevedere:

- un nuovo modulo sostitutivo dei precedenti A e C che riporti in testa un riquadro contenente alcuni dati da precompilare da parte del venditore e l'obbligo per il cliente finale di utilizzare esclusivamente il modulo trasmessogli dal venditore;
- un nuovo modulo sostitutivo dei precedenti B e D senza personalizzazioni ed integrato con una dichiarazione di rispetto dei criteri essenziali di sicurezza, con la possibilità per l'installatore di utilizzare anche un modulo diverso da quello trasmesso dal venditore purché conforme al modello dell'Autorità;

- che l'installatore, in alternativa alla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali possa inviare al distributore una copia della visura camerale che riporta i requisiti stessi.

Il consenso sulle proposte di semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04 è stato generale. In particolare le associazioni degli installatori, hanno condiviso la necessità di evitare qualsiasi personalizzazione da parte di distributori e venditori di gas del modulo da sottoscrivere da parte dell'installatore per evitare che l'installatore stesso si trovi ad operare con procedure diverse a seconda dell'esercente a cui si è rivolto il cliente finale, con il rischio di confusione o di difficoltà nella predisposizione della documentazione. D'altro canto le associazioni dei venditori e dei distributori di gas hanno ribadito la necessità, ai fini del regolare e tempestivo svolgimento del processo, di apporre su tutti i moduli il codice del punto di riconsegna del gas (Pdr).

L'Autorità, tenuto conto dei contributi pervenuti ha deciso ridurre a due gli allegati da utilizzare e di rinominarli "H", il modulo a firma del cliente finale, ed "I", il modulo a firma dell'installatore, per evitare confusioni in fase di applicazione con i moduli vigenti A e B o C e D. Inoltre al fine di contemperare le diverse esigenze espresse dagli installatori e dai distributori e venditori ha previsto nel provvedimento:

- di apporre un riquadro in testa al nuovo modulo H contenente alcuni dati che il venditore dovrà precompilare prima dell'invio al cliente finale, tra i quali il codice del punto di riconsegna o il codice assegnato dal distributore alla richiesta di attivazione; il cliente finale dovrà utilizzare esclusivamente il modulo trasmessogli dal venditore;
- di stabilire che sia l'installatore a riportare sul modulo I, nel quale non vi devono essere personalizzazioni da parte del distributore o del venditore di gas, lo stesso codice del punto di riconsegna o il codice assegnato dal distributore alla richiesta di attivazione, riportato nella parte precompilata dell'allegato H.

I nuovi moduli H e I dovranno essere utilizzati per le richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007 mentre per le richieste pervenute entro il 31 marzo 2007 si continuano ad utilizzare i moduli A, B, C e D. La decisione di prevedere l'utilizzo dei nuovi moduli solo a partire dall'1 aprile 2007 è motivata dalla necessità di concedere agli esercenti un tempo sufficiente per l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure interne. Il comma 11.6 del provvedimento prevede comunque che i moduli siano pubblicati nel sito internet del distributore, direttamente o tramite collegamento ad altro sito, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore.

L'Autorità, infine, in accoglimento delle richieste sia degli installatori sia degli esercenti ha stabilito che, con decorrenza immediata, l'installatore, in alternativa alla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali possa inviare al distributore una copia della visura camerale riportante le stesse informazioni. Il provvedimento specifica che qualora fossero decorsi i tempi di validità del certificato presentato l'installatore deve dichiarare, in calce alla copia del certificato stesso che quanto in esso riportato non è variato alla data della dichiarazione.

Il flusso delle informazioni

Per quanto riguarda il flusso delle informazioni il documento per la consultazione ha proposto di introdurre una procedura standardizzata ed obbligatoria per tutti gli esercenti che definisse univocamente le fasi connesse all'attivazione della fornitura di gas per gli impianti di utenza nuovi ai quali si applica la deliberazione n. 40/04. La proposta prevedeva in particolare che il cliente finale inviasse la documentazione tecnica da sottoporre all'accertamento direttamente al distributore escludendo la possibilità di un passaggio intermedio tramite il venditore.

Le posizioni espresse dai soggetti consultati si sono differenziate: alcuni esercenti hanno espresso contrarietà alla definizione di una procedura standardizzata ed obbligatoria ritenendo più efficace il

mantenimento dei margini di flessibilità fino ad ora previsti; altri hanno condiviso la proposta preferendo tuttavia l'invio della documentazione tecnica al distributore tramite il venditore da considerare come l'unico interlocutore per il cliente stesso. Alcune associazioni di distributori e venditori di gas hanno invece suggerito di rinviare alla prevista prossima consultazione dell'Autorità sullo standard di comunicazione tra distributori e venditori, la definizione di una procedura dettagliata per l'attivazione della fornitura.

L'Autorità, tenuto conto dei contributi pervenuti ma anche del fatto che l'istruttoria conoscitiva ha evidenziato come la facoltà per gli esercenti di individuare modalità personalizzate di definizione dei flussi informativi abbia generato in alcuni casi incertezza sull'allocazione delle responsabilità nelle varie fasi del processo, ha ritenuto di confermare la proposta di definire una procedura standardizzata ed obbligatoria; ciò infatti consente di ridurre i tempi di trasmissione della documentazione al distributore, unico soggetto in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per la gestione della documentazione inviata ed in grado di individuare, senza ulteriori rinvii, la sua eventuale incompletezza.

Il provvedimento mantiene il flusso proposto in consultazione, illustrato in dettaglio in Appendice 1, prevedendo tuttavia che l'invio della documentazione non sia "al distributore" ma "al recapito indicato dal distributore"; ciò consente la possibilità per il distributore di fornire il recapito di una società terza alla quale viene demandata la raccolta della documentazione tecnica per il successivo smistamento agli accertatori.

Per quanto riguarda la comunicazione scritta che il distributore, ai sensi della lettera g) del comma 16.7, deve inviare in caso di documentazione non completa, la stessa dovrà avvenire di norma per via telematica nei confronti del venditore e con lettera nei confronti del cliente finale, fatte salve eventuali successivi provvedimenti in materia emanati dall'Autorità.

Il distributore, come previsto dal comma 6.1 della deliberazione n. 40/04, deve prestare particolare attenzione alle modalità di gestione dei flussi documentali adottate ed agli eventuali accordi contrattuali sottoscritti con la società terze al fine di garantire che le informazioni raccolte durante gli accertamenti possano essere utilizzate solo dal distributore o dagli Enti pubblici competenti e non da altri soggetti, quali, ad esempio, i venditori di gas.

Il provvedimento, al fine di garantire un tempo adeguato per modificare le procedure aziendali ed approntare i necessari strumenti di registrazione, dispone che la nuova procedura venga adottata per le richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007. Fino al 31 marzo 2007, come meglio specificato nel successivo paragrafo "*I tempi di attuazione delle modifiche*" continuano a valere le procedure previste dalla deliberazione n. 40/04 per come modificata dalla deliberazione n. 192/05 ad eccezione delle norme relative alla sospensione della fornitura nei casi di mancato completamento dell'invio da parte del cliente finale della documentazione mancante.

Per quanto riguarda l'articolo 4 del regolamento, che dispone che qualora il distributore intenda effettuare gli accertamenti mediante accertatori esterni ne dia preventiva informazione agli Ordini e ai Collegi professionali competenti, si precisa che non è necessario che tale comunicazione venga ripetuta in occasione di successivi avvii di selezione di accertatori esterni. Non è inoltre richiesto che la comunicazione specifichi i nominativi degli accertatori incaricati.

I principali momenti di comunicazione

Nel documento per la consultazione sono stati individuati i principali momenti di comunicazione nel processo di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza. L'Autorità, per garantire sufficiente flessibilità al sistema, non ha ritenuto opportuno proporre una standardizzazione per tutti i momenti critici di comunicazione, per non limitare eccessivamente le soluzioni organizzative adottate dagli esercenti. Tuttavia, al fine di garantire l'univocità e la chiarezza delle informazioni

fornite al cliente finale, ha individuato due fasi di comunicazione particolarmente delicate: le richieste di preventivo e di attivazione della fornitura. Relativamente a tali richieste si è proposto di definire due nuovi allegati alla deliberazione n. 40/04 contenenti l'informazione standardizzata ed obbligatoria sulla procedura da seguire per l'attivazione della fornitura di gas, da trasmettere al cliente finale, rispettivamente, insieme al preventivo per il nuovo allacciamento ed in occasione dell'invio dei moduli a seguito della richiesta di attivazione della fornitura.

Tali proposte dell'Autorità, che mirano a rafforzare l'informativa ai clienti finali hanno registrato un generale consenso e sono quindi state confermate nel provvedimento attraverso l'aggiunta dei due nuovi allegati F e G. Inoltre, in accoglimento delle richieste delle associazioni dei distributori e dei venditori di gas nei nuovi allegati F e G sono state aggiunte ulteriori informazioni miranti ad aumentare la consapevolezza del cliente finale sul processo di accertamento e di attivazione della fornitura e cioè:

- l'esplicitazione che in caso di accertamento impedito il Comune potrà effettuare una verifica diretta dell'impianto con addebito al cliente finale di ulteriori 60 euro;
- il suggerimento al cliente finale di conservare copia di tutta la documentazione inviata al distributore (per evitare che il cliente finale rimanga sprovvisto della documentazione di legge).

Il provvedimento, per concedere agli esercenti un tempo sufficiente per l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure interne, prevede che i nuovi allegati F e G vengano utilizzati rispettivamente per le richieste di preventivazione per l'esecuzione di un nuovo allacciamento e per le richieste di attivazione della fornitura pervenute a partire dall'1 aprile 2007. Fino al 31 marzo 2007 è auspicabile che nelle due fasi critiche individuate, cioè in occasione delle richieste di preventivo e di attivazione della fornitura, gli esercenti si facciano carico di fornire comunque ai clienti finali informazioni miranti ad aumentare la consapevolezza del cliente finale sul processo di accertamento e di attivazione della fornitura, seppure per via volontaria e secondo modalità individuate in autonomia.

I tempi di attivazione della fornitura

Per quanto riguarda i tempi di attivazione della fornitura l'Autorità nel documento per la consultazione ha proposto di prevedere che il distributore:

- debba attivare la fornitura di gas, nel caso di esito positivo dell'accertamento, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta;
- nel caso in cui non gli sia pervenuta tutta la documentazione entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore:
 - attivi la fornitura di gas entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore a condizione che gli siano pervenuti almeno i moduli A e B, debitamente compilati e sottoscritti (e, nei casi previsti, copia del certificato di possesso da parte dell'installatore dei requisiti di cui alla legge n. 46/90 o copia della visura camerale nella quale siano riportati i requisiti stessi);
 - attivi la fornitura di gas entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei moduli A e B, debitamente compilati e sottoscritti (e, nei casi previsti, copia del certificato di possesso da parte dell'installatore dei requisiti di cui alla legge n. 46/90 o copia della visura camerale nella quale siano riportati i requisiti stessi), se pervenuti oltre i 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore.

I soggetti consultati hanno evidenziato che l'esigenza di garantire tempi certi e massimi per le attività di accertamento e per l'attivazione della fornitura non può prescindere da eventuali comportamenti non adeguati del cliente finale che rischiano di generare pratiche per l'attivazione della fornitura in sospenso a tempo indeterminato. In particolare alcune associazioni di esercenti hanno proposto di fissare un tempo massimo decorrente dalla data di ricevimento della richiesta di

attivazione, per esempio 90 giorni solari, trascorso il quale senza che siano arrivati al distributore almeno gli allegati A e B o C e D ed il certificato di possesso dei requisiti da parte dell'installatore, ove richiesto, la richiesta sia annullata; ciò anche per evitare di mantenere aperta la pratica avviata da un cliente finale con un venditore nel momento in cui il cliente finale stesso decida di cambiare venditore.

Alcune esercenti hanno inoltre richiesto di definire in maniera precisa le modalità di computo dei tempi ai fini degli indennizzi automatici al fine di eliminare le complicazioni ed incertezze.

L'Autorità, tenuto conto delle criticità segnalate, ha stabilito che, per le richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007, il tempo di attivazione della fornitura (computato ai fini degli indennizzi automatici previsti dalla deliberazione n. 168/04) decorra per il distributore, anziché dalla data di ricevimento della richiesta dell'attivazione della fornitura di gas da parte del venditore, dalla data di ricevimento della documentazione minima per l'individuazione del cliente finale e dell'installatore interessati. Per tale documentazione minima si intende almeno gli allegati H ed I, compilati e firmati rispettivamente dal cliente finale e dall'installatore e della copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge n. 46/90 o, in alternativa, della copia della visura camerale riportante gli stessi requisiti. Qualora il distributore non abbia ricevuto la documentazione completa è tenuto ad inviare una comunicazione scritta al cliente finale, ed in copia al venditore, nella quale indica la parte di documentazione mancante. Tale comunicazione interrompe il computo del tempo ai fini degli indennizzi. Il computo riparte:

- dal giorno del ricevimento della documentazione completa nel caso di ricevimento della stessa entro e non oltre i 30 giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione minima;
- dal 31° giorno successivo al ricevimento della documentazione minima nel caso in cui non si riceva la documentazione completa entro tale termine e si proceda quindi all'attivazione della fornitura ed alla classificazione dell'accertamento come impedito.

Al cliente finale spetta l'indennizzo automatico nel caso in cui il tempo di attivazione della fornitura, calcolato come sopra previsto, ecceda il tempo massimo previsto dalla deliberazione n. 168/04. In accoglimento delle richieste degli esercenti il provvedimento prevede inoltre che il distributore, qualora non abbia ricevuto la documentazione minima entro e non oltre i 90 giorni solari successivi alla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura, annulli tale richiesta di attivazione della fornitura di gas dandone comunicazione informatica al venditore interessato.

Per le richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore prima dell'1 aprile 2007 il tempo di attivazione della fornitura, computato ai fini degli indennizzi automatici previsti dalla deliberazione n. 168/04, decorre per il distributore dalla data di ricevimento della richiesta dell'attivazione della fornitura di gas, anche per via informatica, da parte del venditore. Il computo del tempo ai fini degli indennizzi, tuttavia, si interrompe alla data stessa poiché il distributore rimane in attesa di ricevere dal cliente finale la documentazione da sottoporre ad accertamento. Il computo del tempo riparte dalla data di ricevimento da parte del distributore della documentazione, anche incompleta; nel caso in cui il distributore non abbia ricevuto la documentazione completa, al fine di interrompere il computo dei tempi, come previsto dalla definizione di "tempo per l'ottenimento di ulteriore documentazione per l'attivazione della fornitura" introdotta dalla deliberazione n. 168/04, il distributore è tenuto ad inviare una comunicazione al cliente finale nella quale indica la parte di documentazione mancante. Il computo si interrompe alla data di tale comunicazione e riparte dal giorno del ricevimento della documentazione integrativa.

In Appendice 2 è riportato un esempio di computo dei tempi per le due situazioni descritte.

I casi di negazione e di sospensione della fornitura

L'Autorità ha proposto di limitare la negazione della fornitura ai soli casi di esito negativo dell'accertamento e di mancato invio da parte del cliente finale dei nuovi allegati sostitutivi dei precedenti A e B corredati, dove previsto, da una copia del certificato di possesso dei requisiti tecnico professionali dell'installatore o da una copia della visura camerale che riporti gli stessi requisiti. Si è proposto inoltre di prevedere che una fornitura già attivata venga sospesa solo nel caso di comunicazione al distributore da parte dell'installatore di esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità, fatti salvi, ovviamente, i casi di sospensione richiesti dal Comune o da altri Enti competenti.

Le proposte di consultazione sono state condivise e sono state pertanto confermate nelle modifiche. In particolare il provvedimento prevede che la negazione della fornitura sia limitata ai casi di accertamento negativo e:

- per i distributori che adottano le disposizioni transitorie introdotte con la deliberazione n. 192/05 e fino al 31 marzo 2007, nel caso di mancato invio degli allegati A e B (corredati, ove previsto, dal certificato di possesso dei requisiti o della visura camerale), o C e D;
- a partire dall'1 aprile 2007, nel caso di mancato invio almeno degli allegati H ed I (corredati, ove previsto, del certificato di possesso dei requisiti o della visura camerale nella quale essi siano riportati per impianti di utenza soggetti alla legge n. 46/90).

Per quanto riguarda la sospensione della fornitura, in esito ai contributi ricevuti dai soggetti consultati ed al fine di valorizzare il ruolo e le responsabilità in capo agli installatori, l'Autorità ha stabilito che, a partire dall'entrata in vigore del provvedimento e fatti salvi i casi di richiesta degli Enti competenti, la sospensione della fornitura venga limitata al caso di comunicazione al distributore da parte dell'installatore di esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità. Resta fermo, in caso di esito positivo, l'obbligo dell'installatore di fornire al cliente finale la dichiarazione di conformità completa ai sensi di legge. Nel caso di ricevimento della comunicazione di esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità il provvedimento prevede che il distributore sospenda la fornitura di gas ed invii al cliente finale, e per conoscenza al venditore, una comunicazione scritta in cui notifica la segnalazione dell'installatore e indica la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura solo dopo aver provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.

I corrispettivi

Nel documento per la consultazione si è proposto che, in caso di accertamento impedito, il distributore addebitasse comunque al venditore l'intero importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento (40, 50 o 60 euro in funzione della portata termica complessiva dell'impianto di utenza); in tal caso, 15 euro sarebbero stati trattenuti dal distributore stesso a copertura dei costi sostenuti per la gestione della pratica mentre la differenza sarebbe stata versata dal distributore con cadenza bimestrale nel Conto per la qualità dei servizi gas presso la Cassa conguaglio del settore elettrico.

I distributori hanno richiesto, in generale, di elevare gli importi riconosciuti per l'effettuazione degli accertamenti ed, in particolare, di portare ad almeno 25 euro l'importo riconosciuto alle imprese di distribuzione nel caso di accertamento impedito.

L'Autorità, tenuto conto del fatto che le modifiche introdotte dal provvedimento hanno semplificato le modalità di gestione dell'accertamento nonché le disposizioni da seguire in caso di accertamento impedito, al fine di non gravare i clienti finali di costi ingiustificati ha deciso di non elevare gli importi riconosciuti alle imprese di distribuzione poiché ritenuti congrui e tali da assicurare una piena attuazione della deliberazione n.40/04, compresa l'effettuazione della verifica preliminare di completezza.

I distributori hanno inoltre richiesto di ridurre la frequenza dei versamenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della differenza tra i 40/50/60 euro addebitati al cliente finale ed i 15 euro riconosciuti al distributore nel caso di accertamento impedito, passando ad una frequenza semestrale o annuale rispetto alla bimestrale proposta in consultazione. A parziale accoglimento della richiesta il provvedimento stabilisce una frequenza trimestrale dei versamenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Il ruolo di controllo del Comune

Sul tema del ruolo di controllo del Comune il documento ha proposto che il distributore, anziché alla Camera di Commercio, comunicasse al Comune territorialmente competente, in quanto soggetto titolato al controllo dell'attuazione della legge n. 46/90, l'elenco degli impianti di utenza con accertamento negativo e/o impedito. Il Comune, ove ritenuto necessario, a seguito della segnalazione del distributore e/o di una eventuale verifica sull'impianto di utenza, avrebbe potuto poi comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente i casi di mancato rispetto della legge n. 46/90.

Le proposte in consultazione sono state condivise dai soggetti consultati anche se le associazioni dei distributori hanno suggerito di evitare una comunicazione puntuale al Comune interessato degli accertamenti impediti, ritenendo preferibile una comunicazione annuale o, al peggio, semestrale.

L'Autorità, tenuto conto delle osservazioni, ha ritenuto di prevedere che il distributore comunichi al Comune per iscritto i casi di accertamento impedito ed ha confermato che tale comunicazione debba avvenire tempestivamente nei minimi tempi tecnici necessari al fine di consentire una efficace ed immediata possibilità di verifica da parte del Comune stesso. In particolare si prevede che il distributore invii la comunicazione al Comune territorialmente competente, al cliente finale e, per via informatica, al venditore interessato; quest'ultima comunicazione consente poi al venditore di ottemperare al nuovo obbligo di darne comunicazione al cliente finale stesso nella prima bolletta utile.

Le nuove disposizioni introdotte mirano al rafforzamento del ruolo già assegnato ai Comuni dalla legge n. 46/90 ed aumentano i fondi messi a disposizione dei Comuni stessi per l'esercizio del proprio ruolo di controllo. Il Comune infatti ha la facoltà di effettuare verifiche su impianti di utenza con accertamento positivo, per i quali continua a valere il limite del 5% fissato dal provvedimento, e su impianti di utenza con accertamento impedito, per i quali tale limite non vale dato che il contributo di 60 euro, a differenza dei primi, non grava sulle tariffe di distribuzione ma viene addebitato al cliente finale, tramite il venditore.

Il ruolo degli accertatori

Per quanto riguarda il ruolo degli accertatori si è proposto di prevedere al comma 7.2 della deliberazione n. 40/04 un mandato esplicito al Comitato Italiano Gas per la predisposizione di linee guida per l'accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas alle quali debbano attenersi obbligatoriamente gli accertatori. Tali linee guida dovrebbero individuare, nei casi in cui la legge n. 46/90 impone la predisposizione del progetto dell'impianto di utenza, se e in qual misura l'accertatore debba sottoporre ad accertamento il progetto stesso.

Le proposte di consultazione sono state condivise e sono pertanto confermate nelle modifiche.

Il canale di contatto tra il distributore e l'installatore

Relativamente al canale di contatto tra il distributore e l'installatore l'Autorità ha registrato un'ampia condivisione della proposta di non imporre l'obbligo, lasciando alla valutazione dei singoli distributori la decisione di istituire il canale stesso in funzione delle proprie scelte

organizzative e gestionali. Il Provvedimento non prevede pertanto l'obbligo di istituzione di un canale di contatto tra il distributore e l'installatore fermo restando che il distributore dovrà mettere in atto qualsiasi soluzione al fine di evitare inutili disagi ai clienti finali in fase di attivazione della fornitura.

I tempi di attuazione delle modifiche

L'Autorità ha proposto in consultazione che le integrazioni alla regolazione entrassero in vigore dall'1 ottobre 2006, ad eccezione delle disposizioni, con decorrenza immediata, relative ai casi di sospensione della fornitura ed alla pubblicazione da parte del distributore sul proprio sito internet dell'eventuale applicazione, su tutti gli impianti di distribuzione gestiti, delle disposizioni transitorie di cui ai commi 18.2 e 18.3 introdotte dalla deliberazione n. 192/05.

Le associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno ritenuto troppo stringente la tempistica proposta ed hanno richiesto una maggiore gradualità che consenta di disporre di un tempo adeguato per modificare le procedure aziendali ed approntare i necessari strumenti di registrazione. A tal fine gli esercenti hanno richiesto di prevedere l'entrata in vigore delle principali modifiche almeno 7-8 mesi dopo dall'emanazione del provvedimento e comunque non prima dell'1 aprile 2007. In particolare molte delle aziende che hanno dato piena attuazione alla deliberazione n. 40/04 decidendo di non avvalersi delle disposizioni transitorie introdotte dalla deliberazione n. 192/05 e di attivare la fornitura di gas solo dopo l'accertamento documentale con esito positivo, hanno segnalato la necessità di importanti modifiche organizzative per prevedere la nuova casistica dell'accertamento impedito.

Le associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno inoltre richiesto di indicare nel regolamento le modalità da adottare relativamente alle pratiche in corso al momento dell'emanazione del provvedimento.

L'Autorità, in accoglimento delle richieste avanzate dagli esercenti ed in considerazione dell'opportunità di evitare che l'avvio delle modifiche corrisponda con l'inizio della stagione invernale, ha previsto l'avvio delle principali modifiche a partire dall'1 aprile 2007. Tuttavia si è disposta la decorrenza immediata di alcune disposizioni ritenute non differibili tra le quali l'abolizione degli obblighi di sospensione della fornitura nei casi di mancato completamento dell'invio della documentazione mancante ed il mandato al Cig per la stesura di linee guida per gli accertatori.

Nel provvedimento sono state specificate le modalità che devono essere adottate dai distributori relativamente alle pratiche in corso al momento dell'emanazione dello stesso, fermo restando che chi aveva scelto di adottare le modalità transitorie introdotte dalla deliberazione n. 192/05 deve mantenere tale scelta fino al 31 marzo 2007. Analogamente i distributori che avevano scelto di non avvalersi delle disposizioni transitorie devono mantenere le stesse modalità fino al 31 marzo 2007. In particolare si prevedono due fasi per la gestione delle pratiche per le quali il distributore adotti le disposizioni transitorie introdotte dalla deliberazione n. 192/05:

- la prima fase riguarda le richieste di attivazione della fornitura pervenute entro il 31 marzo 2006, prima dell'emanazione del provvedimento, e che siano ancora in attesa di completamento della documentazione al 31 maggio 2006; in questo caso il distributore deve inviare entro il 31 luglio 2006 una comunicazione al cliente finale con la quale vengono dati ulteriori due mesi per l'invio della documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali l'impianto di utenza viene classificato come con accertamento impedito con l'applicazione di quanto previsto dal regolamento per tali impianti a far data dall'1 ottobre 2006, in anticipo cioè rispetto all'entrata in vigore a regime delle disposizioni sugli accertamenti impediti (prevista per l'1 aprile 2007) compreso l'invio al cliente finale interessato della comunicazione scritta di cui alla lettera b) del comma 11.7;

- la seconda fase riguarda le richieste di attivazione della fornitura pervenute dall'1 aprile 2006 al 31 marzo 2007 e che siano ancora in attesa di completamento della documentazione al 30 maggio 2007; in analogia a quanto disposto per la fase precedente il distributore deve inviare entro il 31 luglio 2007 una comunicazione al cliente finale con la quale vengono dati ulteriori due mesi per l'invio della documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali l'impianto viene classificato come con accertamento impedito con l'applicazione di quanto previsto dal regolamento per tali impianti a far data dall'1 ottobre 2007 compreso l'invio al cliente finale interessato della comunicazione scritta di cui alla lettera b) del comma 11.7.

Inoltre anche per le pratiche in corso alla data di pubblicazione del provvedimento non sussiste più l'obbligo di sospensione della fornitura in caso di mancato invio da parte del cliente finale della dichiarazione di conformità, ferma restando la sospensione della fornitura nel caso di comunicazione al distributore da parte dell'installatore di esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità.

Infine, per evitare la contemporaneità dell'avvio delle modifiche sugli impianti di utenza nuovi con l'entrata in vigore del Titolo III del regolamento relativo agli impianti di utenza riattivati e modificati, il provvedimento prevede:

- a) il differimento all'1 aprile 2008 dell'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza riattivati e modificati;
- b) il rinvio ad un successivo provvedimento dell'Autorità per l'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza in servizio.

A maggior chiarimento vengono riportate in tabella 1 le decorrenze delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 40/04 per come modificata dalla deliberazione n. 87/06.


Tabella 1 – Attuazione delle modifiche alla deliberazione n. 40/04 introdotte dalla deliberazione n. 87/06


Ambito	Periodo	Attuazione
Allegati alla deliberazione n. 40/04 da utilizzare per la richiesta di attivazione della fornitura	Richieste di attivazione pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007	Allegati A e B, o C e D accompagnati, ove previsto dalla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore o dalla copia della visura camerale riportante le stesse informazioni
	Richieste di attivazione pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007	Allegati H e I accompagnati, ove previsto dalla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore o dalla copia della visura camerale riportante le stesse informazioni
Procedura per l'attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi	Richieste di attivazione pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007	Si applicano le disposizioni di cui ai commi 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4
	Richieste di attivazione pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007	Si applicano le disposizioni di cui ai commi 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12
Negazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi	Richieste di attivazione pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Esito negativo dell'accertamento • Per i distributori che adottano le disposizioni transitorie introdotte con la deliberazione n. 192/05, nel caso di mancato invio degli allegati A e B (corredati, ove previsto, dal certificato di possesso dei requisiti o della visura camerale), o C e D
	Richieste di attivazione pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Esito negativo dell'accertamento • Nel caso di mancato invio degli allegati H ed I, corredati, ove previsto, del certificato di possesso dei requisiti o della visura camerale
Sospensione della fornitura già attivata ad impianti di utenza nuovi	A partire dal 27 aprile 2006	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione scritta da parte dell'installatore dell'esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità • Richiesta di Enti pubblici competenti • Per i distributori che adottano le disposizioni transitorie introdotte con la deliberazione n. 192/05, nel caso di esito negativo dell'accertamento effettuato dopo l'attivazione della fornitura
I principali momenti di comunicazione: gli allegati F e G	Richieste di preventivazione per l'esecuzione di un nuovo allacciamento pervenute a partire dall'1 aprile 2007	L'esercente al quale viene richiesto il preventivo, lo fornisce con una copia dell'allegato G
	Richieste di attivazione per impianti di utenza per i quali si applica il Titolo II del regolamento pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007	Il venditore fornisce al cliente una copia dell'allegato G


Appendice 1 – Attivazione della fornitura degli impianti di utenza a gas nuovi


Nella presente appendice viene riportato lo schema di flusso della procedura di attivazione degli impianti di utenza a gas nuovi risultante dalle modifiche introdotte con la deliberazione n. 87/06 e che entrerà in vigore a partire dall'1 aprile 2007.

In particolare, il quadro 1 riporta per ciascun soggetto (cliente finale, venditore e distributore) le azioni di propria competenza, a partire dalla richiesta di attivazione della fornitura fino alla verifica della completezza della documentazione inviata dal cliente finale al distributore. Vengono successivamente riportati il quadro 2, in cui si illustra la procedura nel caso in cui il distributore verifichi la non completezza della documentazione inviata dal cliente finale, il quadro 3, che specifica i passaggi previsti nel caso in cui il distributore non abbia ricevuto almeno gli allegati H ed I e il certificato o la visura camerale, ed il quadro 4, che riporta le fasi di accertamento e gestione dell'esito.










Appendice 2 – Esempi di computo del tempo di attivazione della fornitura

La nuova procedura introdotta dalla deliberazione n. 87/06 si applica alle richieste di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007. Vengono riportati nel seguito tre esempi di cui il primo relativo ad una richiesta pervenuta al venditore entro il 31 marzo 2007 e gli altri due relativi a richieste pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007.

Richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007

Un cliente finale richiede l'attivazione della fornitura al venditore entro il 31 marzo 2007 e il giorno stesso il venditore, per via informatica, comunica al distributore la richiesta di attivazione e la prenotazione del punto di riconsegna. Il computo del tempo per il distributore, ai fini degli indennizzi, decorre dalla data di ricevimento della richiesta per via informatica da parte del venditore ma si interrompe alla data stessa poiché il distributore rimane in attesa di ricevere dal cliente finale la documentazione da sottoporre ad accertamento. Si supponga che il distributore, in prima battuta, riceva dal cliente finale una documentazione incompleta: al fine di interrompere il computo dei tempi, come previsto dalla definizione di "tempo per l'ottenimento di ulteriore documentazione per l'attivazione della fornitura" introdotta dalla deliberazione n. 168/04, il distributore è tenuto ad inviare una comunicazione al cliente finale nella quale indica la parte di documentazione mancante. Nell'esempio tale comunicazione è inviata dopo tre giorni lavorativi. Il computo si interrompe alla data di invio di tale comunicazione e riparte dal giorno del ricevimento della documentazione integrativa. Si supponga che tale documentazione integrativa sia completa e che il distributore proceda all'accertamento, con esito positivo, ed alla conseguente attivazione della fornitura, che, nell'esempio, avviene dopo cinque giorni lavorativi. In figura 1 si riporta l'esempio 1 di computo del tempo di attivazione della fornitura per il caso descritto.

Fig. 1 – Compuo del tempo di attivazione per richiesta pervenuta entro il 31 marzo 2007 – Esempio 1



Tempo di effettuazione della prestazione = 3 + 5 = 8 giorni


Il tempo è misurato in giorni lavorativi

Richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007

Un cliente finale richiede l'attivazione della fornitura al venditore in data pari o successiva all'1 aprile 2007; si supponga che il distributore, in prima battuta, non riceva dal cliente finale la documentazione completa da sottoporre ad accertamento ma solo gli allegati H e I ed il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore (o la visura camerale contenente gli stessi dati). Il computo del tempo ai fini degli indennizzi previsti dalla deliberazione n. 168/04 parte dalla data di ricevimento degli allegati H e I e del certificato o visura camerale dell'installatore. Il distributore è tenuto ad inviare una comunicazione scritta al cliente finale, ed in copia al venditore, nella quale indica la parte di documentazione mancante. Si supponga che l'invio della comunicazione avvenga dopo tre giorni lavorativi. Tale comunicazione interrompe il computo del tempo ai fini degli indennizzi previsti dalla deliberazione n. 168/04. Si propongono di seguito due possibili scenari:

Esempio 2: il distributore riceve la documentazione completa entro i 30 giorni lavorativi successivi al ricevimento degli allegati H e I e del certificato o visura camerale dell'installatore (ad esempio il 28° giorno); nell'esempio esegue l'accertamento con esito positivo in quattro giorni lavorativi. Il computo del tempo ai fini degli indennizzi previsti dalla deliberazione n. 168/04 riparte dalla data di ricevimento della documentazione completa e si conclude alla data di attivazione della fornitura a seguito dell'effettuazione dell'accertamento con esito positivo. In figura 2 si riporta un esempio di computo del tempo in tale caso.

Fig. 2 – *Computo del tempo di attivazione per richiesta pervenuta a partire dall'1 aprile 2007 – Esempio 2*




Tempo di effettuazione della prestazione = 3 + 4 = 7 giorni

Il tempo è misurato in giorni lavorativi

Esempio 3: il distributore non riceve la documentazione completa entro i 30 giorni lavorativi successivi al ricevimento degli allegati H e I e del certificato o visura camerale dell'installatore. L'accertamento deve pertanto essere classificato come impedito. Il computo del tempo ai fini degli indennizzi previsti dalla deliberazione n. 168/04 riparte dal 31° giorno successivo al ricevimento della documentazione minima e si conclude alla data di attivazione della fornitura conseguente alla classificazione dell'accertamento come impedito. Nell'esempio l'attivazione viene effettuata dopo tre giorni lavorativi. In figura 3 si riporta un esempio di computo del tempo in tale caso.

Fig. 3 – *Computo del tempo di attivazione per richiesta pervenuta a partire dall'1 aprile 2007 – Esempio 3*



Tempo di effettuazione della prestazione = 3 + 3 = 6 giorni

Il tempo è misurato in giorni lavorativi

27 aprile 2006

Il Direttore della Direzione
Consumatori e Qualità del Servizio
Roberto Malaman